



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
MODIFICHE ALLA NORMATIVA “GOLDEN POWER”

11 aprile 2020

MODIFICHE ALLA NORMATIVA “GOLDEN POWER”

Per far fronte alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza legata al diffondersi del Covid-19, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”), entrato in vigore in data 9 aprile 2020, prevede una serie di misure finalizzate a rinforzare gli strumenti di protezione previsti dall'ordinamento a tutela delle società italiane di rilievo strategico oggetto di possibili acquisizioni o di altre operazioni che potrebbero mettere a repentaglio gli interessi essenziali dello Stato (cfr. artt. 15 e 16 del Decreto Liquidità).

Tale finalità è stata perseguita dal legislatore mediante l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina già in vigore in tema di c.d. “golden power” ⁽¹⁾ (la “Normativa Golden Power”). In estrema sintesi, la Normativa Golden Power conferisce al Governo poteri “speciali” che consentono al medesimo di porre il veto ad acquisizioni di società italiane di rilievo strategico nonché di imporre specifici obblighi e condizioni agli acquirenti ovvero ad atti e delibere di società attive nei settori, appunto, strategici.

Di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte dal Decreto Liquidità alla Normativa Golden Power.

1. Nuovi settori soggetti alla Normativa Golden Power

Il Decreto Liquidità ha, in primo luogo, ampliato l'ambito di applicabilità della Normativa Golden Power (in precedenza applicabile, fondamentalmente, ai settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti). Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Liquidità, la Normativa Golden Power trova ora applicazione anche con riferimento alle società che detengono beni e rapporti in tutti i settori di cui all'art. 4, par. 1, del regolamento (UE) 2019/452 ⁽²⁾.

Trattasi, in particolare, dei seguenti settori:

- (i) **infrastrutture critiche**, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

⁽¹⁾ Cfr., in particolare, la disciplina contenuta nel Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge n. 56 dell'11 maggio 2012 (come, da ultimo, modificato dal Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in l. 18 novembre 2019, n. 133).

⁽²⁾ Indicazioni ulteriori e dettagliate circa gli attivi rilevanti nei nuovi settori sono demandate a futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si rileva che infrastrutture e tecnologie critiche risultavano già oggetto della Normativa Golden Power: tuttavia, al momento dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità, non erano stati ancora emanati i necessari decreti attuativi.

-
- (ii) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'art. 2, pt. 1, del regolamento (CE) 2009/428 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la *cybersecurity*, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
 - (iii) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
 - (iv) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
 - (v) libertà e pluralismo dei media.

Inoltre, il Decreto Liquidità specifica che la Normativa Golden Power trova espressa applicazione anche nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.

E' stato chiarito, altresì, che con riferimento ai predetti settori (*i.e.* quelli elencati all'art. 4, par. 1, del regolamento (UE) 2019/452, nonché quelli finanziario, creditizio e assicurativo), fermo restando l'obbligo di notificare le operazioni rilevanti, il Governo può esercitare i poteri speciali esclusivamente nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

2. Notifica delle operazioni rilevanti

Sino al 31 dicembre 2020, deve essere oggetto di notifica al Governo qualsivoglia delle operazioni di seguito elencate e riguardanti imprese attive nei nuovi settori elencati al par. 1 *supra*, così come nei settori che risultavano già oggetto della Normativa Golden Power (prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità) ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21 (energia, trasporti e telecomunicazioni):

- (i) delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici ovvero il cambiamento della loro destinazione (tra cui, *inter alia*, fusioni, scissioni, trasferimento della sede legale all'estero, liquidazione o altre modifiche statutarie). In tali ipotesi, l'obbligo di notifica deve essere assolto dalla società stessa;
- (ii) acquisizioni a qualsiasi titolo di partecipazioni da parte di: (1) soggetti esteri anche appartenenti all'Unione Europea in misura tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società ai sensi dell'art. 2359 c.c. e del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e (2) soggetti esteri non appartenenti all'Unione Europea laddove (a) la prospettata acquisizione abbia a oggetto una quota dei diritti di voto o del capitale sociale almeno pari al

10%⁽³⁾) e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a Euro 1 milione; ovvero (b) in ogni caso, a esito della prospettata acquisizione, l'acquirente venga a detenere una partecipazione rappresentativa di più del 15%, 20%, 25% e 50% (a seconda del caso) dei diritti di voto o del capitale sociale. Nelle predette ipotesi, l'obbligo di notifica deve essere assolto dall'acquirente.

Le previsioni sopra descritte trovano applicazione quando l'obbligo di notifica dell'operazione rilevante (vale a dire acquisizioni e assunzione di delibere, atti e operazioni) sia sorto nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. 9 aprile 2020) e il 31 dicembre 2020 (ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa). In aggiunta, il Decreto Liquidità chiarisce che gli atti e i provvedimenti adottati dal Governo a seguito dell'esercizio dei poteri speciali rimangono validi ed efficaci anche dopo il 31 dicembre 2020 e sono altresì fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti atti e provvedimenti.

3. Avvio *ex officio* del procedimento

Un'ulteriore significativa novità, contenuta nel Decreto Liquidità, attiene all'introduzione della facoltà, di cui dispone la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di procedere d'ufficio all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Il Decreto Liquidità prevede, infatti, che, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di notifica "*anche in assenza della notifica medesima*" (tanto nei settori tradizionali quanto con riferimento ai nuovi settori previsti dal Decreto Liquidità), la Presidenza del Consiglio possa avviare di propria iniziativa il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei propri poteri. In tal caso, secondo le disposizioni del Decreto, i termini per la conclusione dell'iter avviato *ex officio* decorreranno "*dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica*".

In proposito, per completezza, si segnala che la Normativa Golden Power assegna alla Presidenza del Consiglio un generale termine di 45 giorni⁽⁴⁾, decorrenti dal momento in cui la notifica effettuata si considera completa, per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dei poteri speciali.

Decorso, senza adozione di provvedimenti espressi, il menzionato termine di 45 giorni (suscettibile di sospensione per un periodo massimo di (i) 10 giorni, nel caso di richiesta di informazioni integrative rivolta al soggetto notificante, ovvero (ii) 20 giorni, nell'ipotesi in cui la richiesta istruttoria sia invece indirizzata a soggetti terzi), opera per legge un meccanismo di c.d. silenzio-assenso, che consente al soggetto notificante di ritenere acquisito il nulla osta governativo al perfezionamento dell'operazione/adozione dell'atto o delibera (si

⁽³⁾ Ai sensi del Decreto Liquidità, deve anche tenersi conto delle partecipazioni già direttamente o indirettamente possedute dall'acquirente.

⁽⁴⁾ Tale termine è fissato in 30 giorni nei procedimenti aventi ad oggetto attivi strategici connessi alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (art. 1 bis, D.L. 21/2012, come di recente modificato).

segnala, per completezza, che, alla data odierna, il computo dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli per la formazione del silenzio-assenso, risulta sospeso sino al 15 maggio 2020, in forza dell'art. 37 del medesimo Decreto Liquidità).

4. Poteri istruttori e richiesta di informazioni integrative

Infine si segnala che il Decreto Liquidità ha ampliato i poteri istruttori del Governo, consentendo al medesimo di formulare, ad un'ampia platea di soggetti (*i.e.* “*pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi*”), richieste volte ad ottenere informazioni integrative ovvero esibizione di documenti.

Ai medesimi fini istruttori, alla Presidenza del Consiglio è consentito stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

TEAM



Partner

Valentina Canalini

valentina.canalini@gplex.it

Lo Studio assiste i clienti italiani ed esteri nelle diverse practice legate ai settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni con una consulenza multidisciplinare e trasversale, dal *corporate* all'amministrativo, al *project financing* e più in generale nell'ambito dei contratti pubblici, del PPP e delle concessioni di lavori e servizi pubblici, offrendo quindi assistenza ai clienti in tutte le fasi di sviluppo e finanziamento del progetto.

Ci occupiamo di tutti i profili autorizzativi nonché di sviluppo e finanziamento di progetti. Assistiamo numerosi soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, in relazione a profili regolatori e amministrativi in settori strategici, come ad esempio, in relazione alla normativa sul cd. *golden power*. Una solida rete di relazioni con le Autorità e la credibilità acquisita nel tempo grazie all'esito positivo di numerose operazioni costituiscono ulteriori elementi che ci consentono di fornire assistenza in complesse e innovative operazioni nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it